



COMUNE DI PONT CANAVESE
Città metropolitana di Torino

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 51
del 08/10/2024

OGGETTO:

INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO 2024/2029 - ADEGUATI ALLA NORMATIVA DI LEGGE.-

L'anno duemilaventiquattro addì otto del mese di ottobre alle ore quattordici e minuti quindici nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
COPPO PAOLO - Sindaco	Sì
MACRI' MATTIA - Vice Sindaco	Sì
FALETTI MARIO - Assessore	Sì
VALLE ENRICA MARIA - Assessore	Sì (da remoto)
BROGLIATTO MOSSINA FRANCESCA - Assessore Esterno	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza, il Segretario Comunale Dott. Luca FASCIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COPPO PAOLO, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO 2024/2029 - ADEGUATI ALLA NORMATIVA DI LEGGE.-

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che, con decorrenza 11 giugno 2024, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi nel mese di giugno 2024, si è insediata la nuova Amministrazione Comunale;

Vista la necessità di attribuire la misura dell'indennità di funzione al Sindaco ed agli Assessori, nonché i gettoni di presenza alle sedute consiliari dei Consiglieri Comunali;

Visti i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità di cui a al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riservare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario”;

Vista l'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della quale è stato definito l'importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione quantificato in € 13.800,00;

Rilevato che, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale verranno adeguate all'indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della suddetta normativa: per il Comune di Pont al 20% per il vice sindaco, mentre per assessori e presidente del consiglio comunale è pari al 15% (DM n.119/2000);

Rilevato altresì che nel Comune di Pont Canavese, la figura del Presidente del Consiglio Comunale coincide con quella del Sindaco;

Considerato che il Comune di Pont Canavese rientra nella fascia di popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

Dato atto che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n.266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

Considerato che la quantificazione del fondo statale (previsto fino all'anno 2025) a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

Precisato che le indennità in oggetto della presente deliberazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

Evidenziato che i gettoni di presenza alle sedute consiliari a favore dei Consiglieri Comunali ammontano ad € 16,26, al netto della deduzione del 10% prevista dalla normativa vigente;

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 29 del 29.12.2023 e la successiva deliberazione consiliare n.14 del 30.07.2024, con la quale è stata approvata la variazione al bilancio 2024/2026 in relazione agli incrementi dell'indennità in questione previsti dalle legge n. 234/2021;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett.a), n.2 del D.L. 1° luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n.102, che il programma dei pagamenti, conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto dell'art. 8, comma 8, lett.b) del D.L. 24.04.2014 n.66, relativo alla trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs.n.267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese ed accertata nei modi di Legge;

DELIBERA

DI DETERMINARE, per le motivazioni di cui in premessa, le indennità di funzione mensili lorde/annue del Sindaco, del Vice sindaco, degli Assessori e dei gettoni di presenza alle sedute consiliari a favore dei Consiglieri comunali, previste dall'attuale normativa, per l'intero periodo amministrativo (2024/2029), come dall'allegato prospetto;

DI STABILIRE che per gli Amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita è prevista l'indennità di funzione dimezzata ex art.82, c.1, del D.Lgs.n.267/2000;

DI STABILIRE che l'indennità di fine mandato del Sindaco sarà integrata con una somma pari a una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno;

DI STABILIRE che per il finanziamento delle predette spese si provvederà con i fondi del bilancio di previsione 2024/2026, e successive annualità, iscritti alla missione 01/programma 01/titolo I/macroaggregato 03 (cap.10 per le indennità), alla missione 01/programma 01/titolo I/macroaggregato 02 (cap. 11 per l'IRAP); alla missione 01/programma 01/titolo I/macroaggregato 10 (cap.9027 per l'indennità di fine mandato del sindaco + irap);

DI DARE ATTO che parte delle spese assunte con il presente provvedimento sono finanziate, per la quota di incremento indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco (senza considerare l'IRAP che resta a carico dell'Ente e che viene finanziata con risorse proprie), con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art.1 della Legge n. 234/2021 (previsto fino all'anno 2025);

DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario l'assunzione del necessario impegno di spesa;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., considerata la decorrenza dei trattamenti economici deliberati.

G.C. n. 51/2024

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE f.to COPPO PAOLO

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO f.to Dott. Luca FASCIO

Firmato digitalmente

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, li 15/10/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca FASCIO